

Studio Legale Ippoliti e Associati

Via Iginio Giordani n. 80, int. 7

00159 Roma

+39 06-4070909 R.A. 2 linee - fax +39 06-40815664

e-mail: alessandro@ippoliti.info - web site: www.ippoliti.info

I.S.T.I. Arma dei Carabinieri Velletri

Lezione del 08 Settembre 2016 ore 14.30 / 17.00

"Il sopralluogo ed i rilievi tecnici riconducibili alle norme del codice di procedura penale"

Relatore: Avv. Prof. Alessandro IPPOLITI

Materiale didattico di supporto e riferimento utile per i partecipanti

Il sopralluogo di P.G. trova nel suo più ampio e generale fondamento, applicazione e rispetto normativo, la consapevolezza da parte degli investigatori, dei seguenti articoli del codice di procedura penale:

- 1) Art. li 55/59: Definizioni di P.G.
- 2) " 244/255: Ispezioni, perquisizioni, sequestri
- 3) " 330/335: Notizie di reato, denunce
- 4) " 336/337: Querela di parte
- 5) " 347/357: Attività e iniziative delle P.G.
- 6) " 358/366: Attività del P.M.
- 7) " 370 : Delega del P.M. alle P.G.
- 8) " 392 e Seg. ti: Incidente probatorio



[Handwritten signature]

IL RUOLO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA NELL'ESPLETAMENTO DEL SOPRALLUOGO

Dopo la commissione di un reato, sulle cose, sulle persone e nei luoghi interessati, è possibile rinvenire tracce utili all'accertamento dello stesso nonché elementi idonei all'individuazione del responsabile. Uno dei compiti essenziali in capo agli organi di polizia giudiziaria è anzitutto quello di curare che le tracce e le cose pertinenti all'evento criminoso siano conservate e che lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone non venga mutato.

Trattasi quindi di una generica attività di conservazione alle quali procedono sia gli ufficiali che gli agenti di polizia giudiziaria che giunti sul luogo del fatto, provvedono a disporre che lo stesso venga isolato al fine di evitare, anche involontariamente, modificazioni o dispersioni delle tracce rilevabili, descrivendo poi accuratamente ciò che si è potuto osservare.

Il sopralluogo d'iniziativa, trova fondamento giuridico nell'art.354 2° comma c.p.p.; esso rientra tra gli atti tipici di assicurazione delle fonti di prova previsti dalla lettera c) del secondo comma dell'art.348. Tale comma abilita gli ufficiali di polizia giudiziaria ad effettuare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose nonché sulle persone (diversi dall'ispezione personale), se vi è pericolo di alterazione, dispersione o modificazione degli elementi di prova e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente.

L'art.113 delle norme di attuazione, al fine di soddisfare le esigenze operative delle sedi periferiche in cui vi è spesso l'impossibilità di un tempestivo intervento oltre che del pubblico ministero anche dell'ufficiale di polizia giudiziaria, ha conferito lo stesso potere-dovere agli agenti di polizia giudiziaria nei casi di particolare necessità ed urgenza. La valutazione delle situazioni di "pericolo" o di "particolare necessità ed urgenza" sono assolutamente soggettive e di fatto non sindacabili dall'autorità giudiziaria.

Nell'attività di sopralluogo vengono effettuati, oltre ai vari rilievi tecnici, i repertamenti di impronte ed oggetti utili per l'identificazione degli autori. L'attività di repertazione degli oggetti si accompagna al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti.

Gli accertamenti svolti ai sensi dell'art.354 devono essere documentati dalla polizia giudiziaria in apposito verbale come disposto dall'art.357. La polizia giudiziaria ha il potere di annotare nel modo che ritiene più opportuno le proprie attività; in questo caso però, trattandosi di un atto irripetibile o normalmente non ripetibile, deve redigere verbale.

Procedure tecniche in fase di sopralluogo

Durante il sopralluogo, l'Ufficiale o l'Agente di P.G. deve:

- salvaguardare l'integrità della scena del crimine;
- individuare la zona che, non presentando impronte o altre tracce, permetta l'accesso di altro personale (sanitari, VV.FF. Nucleo Operativo ecc) ;
- identificare la persona che per prima ha dato notizia del delitto e individuare tutti i testimoni;
- nel caso in cui il responsabile sia stato individuato, ricercare sull'individuo la presenza di qualsiasi elemento utile a provare la sua partecipazione all'evento criminoso come graffi, macchie di sangue o altri liquidi biologici, macchie di erba, ecc;
- non permettere che gli oggetti siano toccati né tantomeno spostati;
- in caso di persone impiccate, imbavagliate o semplicemente legate, conservare i nodi praticati sui materiali utilizzati per tale crimine;

prestare attenzione:

- all'ora segnata su ogni orologio presente sulla scena del crimine;
- allo stato delle porte e delle finestre (aperte o chiuse, vetri integri o rotti), degli interruttori elettrici (aperti o chiusi), dell'apparecchio telefonico (funzionante o meno), delle persiane (alzate o abbassate, chiuse, accostate o aperte);

- alla presenza di gelo, nebbia o brina, di odori particolari (sigari, sigarette, sostanze stupefacenti, gas, polvere da sparo, bruciaciture, petrolio, profumi da uomo o da donna);
- alla cassetta delle lettere (con o senza posta);
- a segni facenti presupporre il numero di persone che siano state presenti nei locali (es. feste, convegni...);
- al bagno e gabinetto di decenza (segni di colluttazioni, ordine...), ad eventuali oggetti nascosti nella cassetta di scarico;
- al cestino della carta straccia e all'immondizia in genere.

Tutto ciò che si ritiene utile alle indagini deve essere repertato.

Rilievi su cadavere

In presenza di un cadavere, il primo obiettivo deve essere quello di determinare se si tratta di omicidio, suicidio o disgrazia.

Anche l'identificazione può costituire un serio problema soprattutto se il cadavere risulta sprovvisto di documenti ed il suo riconoscimento non è confermato da sicure testimonianze. In ogni caso (cadavere identificato o non identificato), si devono eseguire i rilievi.

Rilievi descrittivi sul cadavere

I caratteri da rilevare e descrivere sono:

- l'età apparente, quando non sia accertata attraverso documenti o testimonianze;
- il sesso;
- il colorito, precisandone specie e tonalità;
- l'odore, indicandone l'intensità. In assenza, si scriva: «non emana alcun odore»;
- lo stato di conservazione: si osservi se il cadavere è in fase di raffreddamento (si misura la temperatura del cadavere precisando l'ora del rilievo e la temperatura dell'ambiente) e se sono in atto fenomeni di decomposizione;
- lo stato di integrità: si indica se il cadavere è intero, mutilato o sezionato precisando in tal caso, le parti mancanti.
- la sede: valgono le norme già indicate per il sopralluogo (come si è detto, il punto di riferimento è l'ombelico assunto come centro del corpo). Se il cadavere è stato sezionato e le diverse parti si trovano sparse nell'ambiente, si deve procedere alla loro localizzazione;
- il giaciglio: consiste nella descrizione del luogo in cui si trova il cadavere (es.: su un letto, su una poltrona, sul pavimento, sul terreno, appeso ad un albero, ecc.);
- l'atteggiamento: si rileva sia nella totalità che per le singole parti del corpo (disteso, rannicchiato, ecc.);
- la posizione: si indica se il cadavere giace supino, bocconi, sul lato destro o sinistro, seduto, sospeso, ecc.

le parti del corpo dovranno essere descritte utilizzando la seguente terminologia:

la testa: più o meno fissa, ruotata a destra o a sinistra;

il tronco: ruotato a destra o a sinistra, ricurvo avanti o indietro, inclinato a destra o a sinistra;

le braccia: più o meno aderenti o abdotte (non aderenti) al corpo, ruotate avanti o indietro (leggermente, molto, moltissimo);

gli avambracci: distesi o flessi (leggermente, molto, moltissimo);

le mani: prone (palmo in avanti), supine (dorso in avanti), con il margine radiale (lato del pollice) o con quello anulare (lato del mignolo) poggiato al suolo;

le dita: distese, flesse, a pugno, unite, divaricate;

le gambe: flesse, distese, accavallate, unite, divaricate;

i piedi: poggiati al suolo con la pianta, con il margine esterno, con il tallone, con la punta, con il margine interno. Sarà utile, inoltre, misurare ed indicare a quale distanza si trovano i piedi fra loro e con quali parti essi eventualmente si toccano.

È da ricordare, infine, che un'esatta descrizione dell'atteggiamento del cadavere potrebbe aiutare a stabilire la causa della morte, a ipotizzare i momenti che precedettero o seguirono l'evento, nonché a determinare la veridicità di eventuali testimonianze;

le lesioni: vanno descritte in tutti i loro caratteri di sede, di forma, di quantità, di dimensione, di direzione e di colore. Particolare cura dovrà essere posta nell'indicare e nel descrivere le ferite d'arma da fuoco e le relative specifiche particolarità;

le macchie (di sangue, di sperma, di sterco, ecc.) si rilevano nei caratteri di sede (sulla faccia, sulle mani, ecc.), colore (specie e tono), dimensione, forma e direzione;

i corpi estranei (armi, brandelli di vestiti, bottoni, peli, brandelli di pelle, lacci): si rilevano nei caratteri di sede, forma, dimensione, colore, direzione, quantità e sostanza;

l'abbigliamento: si descrive indicandone la completezza, l'integrità delle vesti, la qualità degli indumenti (di lana, di cotone, nuovi, usati, di moda corrente o fuori moda, ecc.), le eventuali marche di fabbrica, le etichette, le cifre e quanto altro possa fornire utili indizi in ordine alla dinamica del reato, alle presunte condizioni sociali e all'identificazione del soggetto (es. la lacerazione di indumenti soprattutto se intimi, può indurre a sospettare un omicidio per o a seguito di violenza carnale);

le presunte condizioni sociali: si rilevano e si descrivono allorquando si è in presenza del cadavere di un individuo sconosciuto. Si tratta di un apprezzamento che può essere fatto attraverso l'analisi dei dati somatici, dei vestiti e della persona;

i connotati e i contrassegni si indicano e si descrivono nel caso si tratti di cadavere non identificato.

Accertamenti sull'indiziato di un fatto di sangue

Se si presume che i vestiti indossati dall'indiziato al momento dell'arresto siano gli stessi che il soggetto portava durante l'azione criminosa vengano sequestrati e inviati ai laboratori. Naturalmente, gli indumenti siano maneggiati con attenzione e repertati singolarmente. Si raccolgano, inoltre, i seguenti campioni:

sangue e capelli dell'indiziato;

materiale prelevato sotto le unghie;

residui di colpi d'arma da fuoco (se necessari);

una serie completa di impronte delle dita e del palmo delle mani.